



# La figura del CTU

Con questo contributo si apre la nuova versione di tutto CTU: **tutto CTU Faq.**

Atteso il successo di quella nata nel febbraio 2008, e conclusa nel suo format tradizionale con lo scorso numero e i numerosi riscontri positivi pervenuti dagli abbonati, la rubrica nella nuova formula intende continuare ad affrontare il particolare e complesso mondo del consulente tecnico di ufficio attraverso un articolato formulario di domande e risposte che possa esaurire, in modo rapido ed efficace, ogni dubbio al lettore. I contributi che hanno inizio con questo numero analizzeranno in modo chiaro, compiuto e puntuale la figura, i compiti, gli obblighi e le responsabilità del CTU e ogni fase del suo incarico, dall'ordinanza di nomina, alla redazione della relazione peritale, al suo deposito e agli effetti conseguenti sul processo, senza dimenticare temi di grande impatto come il calcolo della liquidazione degli onorari e il tentativo di conciliazione.



## Chi è il CTU?

Il ruolo del consulente tecnico d'ufficio si concretizza, in tutte quelle attività di ausilio al giudice atte ad accertare, rilevare e analizzare fatti inerenti il caso specifico della controversia oggetto della lite per produrre, mediante un elaborato (la cosiddetta *relazione peritale*), motivazioni chiare, oggettive e, possibilmente, incontrovertibili, in risposta ai quesiti che il giudice affida.

Il CTU deve essere soggetto qualificato e specializzato nella materia formante l'oggetto della controversia e assiste il giudice quando questi non può essere in grado di analizzare, valutare o decidere aspetti particolari della controversia.



## A quando deve farsi risalire la figura di CTU nel codice di procedura civile?

L'attuale quadro normativo riguardante la figura del consulente tecnico di ufficio si deve al codice di procedura civile del 1940.

In verità della figura dell'ausiliario giudiziario si trova traccia sin dal codice del 1865.

In quel codice esisteva il perito, unico soggetto che assisteva il giudice, la cui attività era equiparata a una testimonianza tecnica, nel senso che poteva essere nominato dalle parti, non era richiesto il possesso di specifiche competenze tecniche e la perizia era, al pari della testimonianza (una sorta di testimonianza tecnica), una prova a tutti gli effetti, come tale liberamente valutabile dal giudice. È poi con l'art. 11 del R.D. 26 febbraio 1928, poi sostituito dal R.D. 21 maggio 1934, viene per la prima volta prevista la possibilità per il giudice di nominare uno o più consulenti tecnici.



### Quando si rende necessaria la nomina del CTU?

La nomina dell'esperto nel processo civile di cognizione si rende necessaria, in ogni caso, quando gli oggetti in contesa non hanno la possibilità di trovare accertamento diretto da parte del Giudice Istruttore attraverso gli elementi ricavabili dagli atti di causa o mediante i mezzi istruttori esperibili e quando anche ciò fosse possibile, nell'ipotesi in cui il magistrato ritenga necessario avvalersi per l'espressione del proprio giudizio di un parere tecnico.

Occorre precisare che il ricorso alla consulenza non è rimessa alla disponibilità delle parti ma al potere discrezionale del giudice cui è demandata la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità, essendo la stessa utilizzabile per la soluzione di questioni relative a fatti accertabili mediante il ricorso a cognizioni di ordine tecnico.



### Quali sono i profili di rilevanza del CTU nel processo?

L'attività del consulente tecnico di ufficio può configurarsi in due distinte modalità che conducono alla decisione della controversia. Tali connotazioni sul ruolo del consulente tecnico di ufficio sono state riprese più volte da pronunce della Suprema Corte di Cassazione.<sup>1</sup>

La prima è quella che vede connotata la figura del consulente come *percipiente*. Al consulente, in questo caso, è affidato il compito di accertare fatti e situazioni non altrimenti accertabili e pertanto la consulenza assurge a fonte obiettiva di prova in quanto attraverso essa entrano nel processo fatti diversamente non dimostrabili. È questo il caso di una verifica statica o di un accertamento sulla conformità edilizio-urbanistica di una costruzione dove la sola cognizione tecnica consentirà di verificare la sussistenza della tesi sostenuta dalla parte.

La seconda definisce il consulente come *deducente*.

<sup>1</sup> Il giudice può affidare al consulente tecnico non solo l'incarico di valutare i fatti da lui stesso accertati o dati per esistenti (consulente deducente) ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente); nel primo caso la consulenza presuppone l'avvenuto espletamento dei mezzi di prova e ha per oggetto la valutazione di fatti i cui elementi sono già stati completamente provati dalle parti; nel secondo caso la consulenza può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, senza che questo significhi che le parti possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente; in questo secondo caso è necessario, infatti, che la parte quanto meno deduca il fatto che pone a fondamento del proprio diritto.

Il consulente è chiamato, in questo altro caso, attraverso la sua specifica competenza a dare una valutazione a fatti già provati. La relazione pertanto non diventa un'attività istruttoria in senso stretto ma un'attività di deduzione dei fatti. È questo il caso di incarichi aventi a oggetto la misurazione di una proprietà immobiliare o la determinazione dell'importo lavori per portare in pristino lo stato accertato di difetti a una parte immobiliare.

Quindi l'attività del consulente talvolta si identifica in una vera e propria valutazione di fatti mentre in altre si traduce in un mero accertamento di fatti e situazioni. In nessuno dei due casi però la consulenza tecnica può tradursi in un'attività giudicante; questa responsabilità è rimessa esclusivamente al giudice.



### **Il CTU deve avere cognizioni delle regole processuali?**

L'opera del consulente tecnico sempre più spesso, quando le liti si risolvono in questioni tecniche (si pensi alle svariate controversie in materia di confini, proprietà, appalti edilizi, contratti di compravendita immobiliare), diventa decisiva per decidere l'esito della controversia.

Il mancato rispetto delle regole processuali può condurre a effetti spiacevoli sino a comportare l'annullamento della relazione peritale e – se del caso – a responsabilità disciplinari, penali e civili dell'ausiliario.

Difatti nella consulenza tecnica d'ufficio il valore delle norme processuali è al pari delle nozioni scientifiche che sono alla base dell'espressione del giudizio tecnico richiesto all'esperto. Potremmo dire che la norma codicistica sta alla relazione peritale come il sale alla pasta. Il sale, in un invitante piatto di pastasciutta, non si vede ma al primo assaggio se ne sente immediatamente la mancanza!

Gli istituti fondamentali a cui il consulente deve prestare attenzione e rispetto sono il *principio del contraddittorio* e il *diritto alla difesa*. Tali regole incombono, prima ancora che sull'ausiliario, sul giudice che lo nomina. Queste – che come detto, nelle diverse ipotesi di violazione possono condurre sino all'annullamento della consulenza tecnica – impongono particolari attenzioni nelle fasi della nomina dei consulenti delle parti, nelle attività peritali e nella presenza dei diversi soggetti a queste, alla produzione e scambio documentale nel corso dell'incarico e al conferire alle parti la possibilità di esprimere le loro osservazioni.



### **Come viene valutata dal giudice la consulenza?**

La consulenza tecnica di ufficio non è da ritenersi prova nel processo, ma solo un mezzo istruttorio rimesso alla disponibilità del giudice; essa può tuttavia costituire fonte oggettiva di prova quando si risolve in uno strumento, oltre che di valutazione tecnica, anche di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente con il ricorso all'accertamento specialistico e a determinate cognizioni di carattere tecnico. Anche la valutazione della relazione peritale, è riservata al giudice istruttore nella sua esclusiva qualità di *peritus peritorum*, ovvero di "perito dei periti", il quale non è vincolato ai risultati cui perviene il

consulente; quando ritenga che questi siano condivisibili, convincenti e sufficientemente motivati, il giudice non è tenuto a motivarne specificatamente le ragioni nella sentenza potendosi limitare, nel complesso delle motivazioni contenute nel provvedimento, al semplice riferimento della condizione di esame della consulenza riportandone sommariamente i risultati nel provvedimento giurisdizionale.



### **Molti CTU oggi non hanno una preparazione specifica nel ruolo. È possibile ciò?**

Purtroppo sì. Abbiamo osservato frequentemente su queste pagine come vi sia una forte distonia tra la rilevanza che ha assunto la figura nel processo e il livello di competenze del consulente.

D'altra parte occorre registrare come nel percorso scolastico e universitario non si siano mai curate in modo specifico la formazione e la specializzazione del futuro consulente tecnico, ancorché a questi vengano, da sempre, affidati compiti di rilevante responsabilità.

Molti professionisti si affacciano agli incarichi con scarsa consapevolezza delle proprie responsabilità, insufficiente conoscenza delle particolarità insite nel ruolo e della rilevante portata del lavoro a loro affidato; condizioni aggravate dalla presunzione che accompagna spesso coloro che praticano l'attività professionale da tempo, ritenendo sufficiente la sola conoscenza tecnica della materia (spesso basata più sulla esperienza) a svantaggio delle regole nel cui regime il mandato trova esplicazione, desumendo che la consulenza tecnica si fondi esclusivamente in una risposta specialistica ai quesiti (tecnici) del magistrato.



### **Cosa si intende per speciale competenza tecnica?**

La speciale competenza tecnica non è una regola di poco rilievo per l'operato del consulente tecnico: essa fornisce al giudice la garanzia di affidare l'incarico al soggetto più adatto e idoneo a svolgere quel compito, limitando le possibilità di contestazioni sul piano scientifico. Pertanto il consulente deve essere propriamente e personalmente competente nella materia oggetto di quesito.



### **È obbligatorio astenersi dall'incarico nel caso in cui il CTU non abbia le conoscenze della materia dell'indagine peritale?**

Certamente. È di tutta evidenza per le responsabilità che incombono sul consulente astenersi dall'incarico per colui che non esperto segnalando la detta condizione al giudice sia nel corso dell'udienza ovvero, ove possibile, prima di essa a mezzo di comunicazione scritta.

Discorso diverso deve farsi nella ipotesi in cui una parte dei quesiti ricada al di

fuori delle competenze/conoscenze del consulente incaricato. Il giudice, in quel caso, concederà allo stesso ausiliario l'autorizzazione ad avvalersi di ausiliario esperto o, se del caso, affiderà direttamente incarico per detta parte di accertamenti ad altro CTU.

Inoltre, in questi soggetti, è carente, come già accennato, una generale sensibilità propria del ruolo del consulente tecnico; non a caso per questi consulenti (ne è sicuramente testimone il lettore esperto quando svolge incarico di consulente di parte), per esempio, è carente una compiuta e seria attività che, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla difesa, soddisfi idonei spazi di confronto con i consulenti tecnici delle parti, visti spesso come (inevitabile) intralcio al compimento della loro "opera" ed espressione parziale per suggerire e proporre valutazioni tecnico-scientifiche degne di considerazione.

D'altra parte il magistrato, quando in sede di affidamento dell'incarico raccoglie dall'incaricato il giuramento di rito "di bene e fedelmente adempiere...", dà, in un certo senso, per scontato che nell'enunciare la formula comprenda il necessario sapere per dare piena e corretta esecuzione al mandato: Quali sono le conoscenze speciali (le qualità oggettive e soggettive che il consulente deve garantire alla pubblica giurisdizione), che tipo di modalità deve seguire nello svolgimento della consulenza tecnica lo abbiamo osservato più volte su queste pagine nei contributi dedicati nella rubrica "tutto CTU", a cui rimandiamo per non tediare ulteriormente il lettore.